

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede dell'associazione

E'costituita l'Associazione "ASSOCIAZIONE GIOVANI OPINION LEADER", in forma abbreviata "AGOL".

L'Associazione è apartitica, con durata indeterminata, non ha scopo di lucro e non ripartisce utili.

L'Associazione ha sede in Roma, alla via Alberto Caroncini n. 45.

Art. 2 – Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- stimolare il dibattito sul rinnovamento politico del Paese, favorendo l'incontro tra i giovani e la classe dirigente, sviluppando il dialogo intergenerazionale, momento imprescindibile di crescita e miglioramento;
- accrescere la consapevolezza del patrimonio comune, di cultura, arte, storia ed ambiente, con una visione dinamica dell'identità nazionale, dello sviluppo sostenibile, dei nuovi diritti civili, sociali, ambientali e delle pari opportunità;
- promuovere politiche di modernizzazione economica e sociale dell'Italia per riattivare la crescita e dare speranza alle giovani generazioni;
- sviluppare la cultura della responsabilità e del merito ad ogni livello, per far emergere una classe dirigente consapevole dei diritti e dei doveri dell'Italia e dell'Unione Europea ed adeguata a governare le sfide della modernità e della globalizzazione;
- promuovere rapporti di carattere internazionale, anche con enti e associazioni straniere;
- promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito della comunicazione, del public affair ed in ogni ambito afferente alle scienze politiche, direttamente ovvero mediante la conclusione di convenzioni con Università, Enti di ricerca o fondazioni o altre istituzioni senza scopo di lucro.

L'Associazione può assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto.

In via strumentale al perseguimento delle finalità sopra indicate, l'associazione può, a titolo esemplificativo:

- a) promuovere, istituire, sviluppare e realizzare iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici e politici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali, nel rispetto della legge 5 agosto 1981 n. 416, e con l'esclusione della pubblicazione di stampa quotidiana;
- b) - strutturare un legame operativo e di mutua collaborazione con FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiane), favorendo l'adesione a quest'ultima degli associati;
 - stipulare con imprese ed enti pubblici o privati, ivi compresa la medesima FERPI, convenzioni per l'affidamento di studi e/o ricerche negli ambiti d'interesse dell'associazione;
 - svolgere attività di promozione ed incentivazione della formazione professionale, mediante convenzioni con Università Pubbliche e/o Private, ed inoltre con enti pubblici e/o privati, in primis con la FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.
- c) realizzare e divulgare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediale, il tutto nei limiti ed eventualmente sotto l'osservanza della disciplina di cui alla legge n. 416/1981;
- d) organizzare e gestire portali informatici, centri di programmazione ed archiviazione di dati, nonché biblioteche e librerie informatiche e tradizionali;
- e) amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- f) acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta, nel rispetto della disciplina di legge vigente;
- g) assumere personale alle proprie dipendenze ovvero conferire incarichi a titolo oneroso per il compimento di singole operazioni;
- h) istituire in Italia ed all'estero sedi secondarie e filiali.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute regolarmente documentate.

Lo svolgimento delle suddette attività s'intende comunque subordinato al rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge o da regolamenti.

” AGOL “

L'associazione potrà inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed ai soli fini strumentali compiere ogni altra attività commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al fine del raggiungimento dello scopo associativo, e fatta eccezione per quelle attività che comportino la gestione del pubblico risparmio, operazioni di intermediazione fiduciaria ed immobiliare, operazioni bancarie o riservate a società d'intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ed al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

L'Associazione è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

Art. 5 – Risorse economiche dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi straordinari dei soci fondatori e/o degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- redditi derivanti dalla gestione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- sponsorizzazioni;
- utili e/o avanzi di gestione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

L'importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo.

I fondi, comunque raccolti, saranno depositati su un conto corrente intestato all'Associazione.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 – Bilancio dell'Associazione

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato ogni anno entro il 30 aprile dell'anno in corso cui esso si riferisce, mentre quello consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello cui il bilancio si riferisce.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite ovvero per il potenziamento delle attività dell'associazione o per l'acquisto di beni strumentali al miglioramento della sua attività.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

” AGOL “

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, nel cui ambito sono nominati dai consiglieri il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo Contabile.

Possono essere istituiti inoltre i seguenti organi:

- il Presidente Onorario;
- il Comitato d'indirizzo.

Alle cariche sociali, fatta eccezione per l'Organo di Controllo, possono essere eletti tutti gli associati.

Le cariche assunte dagli Organi di cui al presente articolo sono a titolo gratuito. E' previsto il rimborso delle spese, appositamente autorizzate e documentate, sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni.

Art. 8 - Associati

Possono associarsi le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e che condividano le finalità per le quali l'Associazione è stata costituita.

Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme stabilite nel presente statuto e delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio è rivolta al Consiglio Direttivo che pertanto decide a maggioranza in ordine al suo accoglimento o rigetto.

L'ammissione del associato è inoltre subordinata:

- a) al versamento della quota sociale;
- b) all'accettazione senza riserva del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

L'importo delle quote sociali viene determinato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né in virtù di successione a causa di morte.

Gli associati si distinguono in:

- ordinari;
- sostenitori.

Gli associati ordinari partecipano attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati sostenitori sono le persone che condividano le finalità dell'associazione e che l'abbiano sostenuta con erogazioni liberali.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che siano in regola col pagamento delle quote annuali.

Tutti gli associati in regola col pagamento delle quote annuali hanno diritto d'intervento e di voto in assemblea. Ad ogni associato corrisponde un voto.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo apposita delega scritta. Ciascun rappresentante può rappresentare un massimo di tre associati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno, ovvero su richiesta motivata presentata al Consiglio da almeno un ventesimo degli aderenti. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario Generale.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e deve riunirsi entro e non oltre il 30 aprile, per discutere ed approvare il bilancio preventivo relativo all'anno in corso e quello consuntivo relativo all'anno precedente.

Deve essere inoltre convocata per eleggere, revocare o sostituire i membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo Contabile ove in scadenza di mandato.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci (anche a mezzo e-mail) o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti

” AGOL “

trattati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11 – Perdita della qualità di associato

La perdita della qualità di associato avviene per decesso, per recesso o per esclusione.

Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

Ove sia previsto dall'assemblea il pagamento di una quota associativa, il mancato pagamento di essa è causa di esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro sei mesi dalla notifica della deliberazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 c. 3 c.c..

Gli aderenti possono in ogni tempo recedere dall'associazione a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo investito dei più ampi poteri a tal fine necessari, composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di ventuno, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di cinque esercizi associativi, compreso quello di nomina, e con possibilità di essere rieletti.

Tra di essi, i consiglieri a maggioranza dei voti nominano:

- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

In caso di dimissioni, revoca o morte, ciascun membro del consiglio direttivo è sostituito entro 60 giorni dalla cessazione, con nomina da parte del Presidente e rimane in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Trascorso il suddetto termine senza che il Presidente abbia proceduto alla nomina, il membro viene eletto dal Consiglio Direttivo, con delibera presa a maggioranza.

I membri del consiglio direttivo sono tutti rieleggibili.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a quattro riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- delibera sui programmi proposti dal Presidente e sulle iniziative specifiche sottoposte al suo esame dal Segretario Generale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti;
- predispose il bilancio preventivo e consuntivo nonché, ove necessarie, apposite relazioni illustrative;
- determina il rimborso delle spese sostenute spettante agli Organi sociali;
- decide circa la disposizione dei beni facenti parte del patrimonio sociale;
- fissa le quote da versarsi da parte degli associati;
- emana regolamenti interni per il funzionamento degli organi associativi;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

” AGOL “

- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito tramite raccomandata a/r, telefax, telegramma o email almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con un più breve preavviso, e comunque non oltre 24 ore prima dell'inizio della riunione. In caso d'inerzia da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Segretario Generale nei modi e nei tempi di cui sopra.

Il Consiglio può riunirsi presso la sede dell'Associazione od in altro luogo all'interno del territorio nazionale che sarà indicato nell'avviso di convocazione. E' ammessa la partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo anche in videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia comunque per costoro possibile, in tempo reale, seguire la discussione, intervenire in essa, nonché esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Il Consiglio s'intende riunito nel luogo in cui si trovano fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale.

Le Riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età. Una volta riunitosi, il Consiglio nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che rediga apposito verbale delle deliberazioni adottate. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo s'intende regolarmente costituito allorché siano presenti più della metà dei suoi membri e le relative delibere siano adottate col voto della maggioranza dei presenti.

In ipotesi di parità di voti, avrà prevalenza il voto del Presidente.

Art. 13 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica per cinque esercizi associativi, compreso quello in cui è nominato, e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

Art. 14 - Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti e dura in carica cinque esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato.

Il Segretario Generale coordina la preparazione dei programmi di attività, predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, ne cura la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Egli altresì dirige e coordina gli uffici, controlla le attività di ogni ente, studioso, ricercatore e collaboratore esterno chiamato a partecipare alle iniziative indette dall'associazione.

Il Segretario Generale ha altresì poteri di gestione ordinaria e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, ovvero su specifica delega del Presidente stesso.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti, su proposta del Presidente e dura in carica cinque esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato.

Il Tesoriere è preposto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'associazione ed alla gestione del patrimonio.

Egli:

- riscuote le quote sociali e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi;
- provvede alle spese ordinarie e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche alle spese straordinarie;
- gestisce i rapporti dell'Associazione con Enti ed Istituti di credito, compiendo ogni attività di ordinaria amministrazione in proposito, quale a mero titolo esemplificativo l'apertura di conti correnti bancari e la richiesta di libretti d'assegno;
- su espressa delega del consiglio direttivo, stipula contratti di mutuo, attivi o passivi, con o senza garanzie ed anche con clausole penali, assume mutui anche di Credito Fondiario, di Credito Agrario, dalla Cassa Depositi e Prestiti e da qualsiasi altro Istituto e stipula contratti di apertura di credito bancario, di anticipazione e di sconto.

Art. 15 – Organo di Controllo Contabile

L'Assemblea ordinaria nomina, esclusivamente tra quanti non siano membri dell'associazione, l'Organo di Controllo Contabile. Il o i primo/i membro/i di tale organo è/sono nominato/i in sede di atto costitutivo.

Esso può essere composto da un Revisore unico o, alternativamente, da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo Contabile ha il compito di provvedere al riscontro della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa ed esprime, mediante apposita relazione, il proprio parere sui conti consuntivi.

L'Organo di Controllo Contabile rimane in carica tre esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato, e comunque sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo anno del loro mandato.

I membri dell'Organo di Controllo Contabile sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo Contabile ha diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio, senza che la sua eventuale assenza infici la regolare costituzione del Consiglio e senza diritto di voto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Le relazioni dell'Organo di Controllo Contabile devono essere trascritte su apposito libro.

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più revisori, si applica la disciplina sopra descritta per la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo cessati nel corso del loro mandato.

I membri dell'Organo di Controllo Contabile nominati in sostituzione cessano alla naturale scadenza dell'Organo.

Art. 16 - Comitato d'indirizzo

Il Comitato d'Indirizzo, ove istituito, è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente e dura in carica un anno. Esso è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, che abbiano acquisito particolari benemeritenze in campo politico, culturale, istituzionale, scientifico, sociale e/o manageriale. Può proporre annualmente obiettivi da conseguire ed eventi da organizzare.

Art. 17 - Presidente Onorario

Il Presidente onorario, ove istituito, è nominato a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra persone di chiara fama nell'ambito degli scopi perseguiti dall'associazione. Dura in carica un anno associativo compreso quello di nomina e può essere nuovamente nominato un numero infinito di volte, sempre per la medesima durata.

Al Presidente Onorario spettano compiti di proposta e pianificazione strategica delle iniziative dell'associazione.

Art. 18 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità

Art. 19 - Clausola di conciliazione

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli associati e l'associazione, o fra gli associati, gli amministratori, e ogni altro organo associativo, anche in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, dovrà preventivamente esperirsi il tentativo di conciliazione presso un Organismo iscritto al relativo Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, in conformità al D.L. n. 28 del 2010 come modificato ed integrato, al D.M. 180/2010, ed alla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 20 – Discipline residuale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.